ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO

Art. 41

Rinnovo delle elezioni del Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il Consiglio dell'Ordine, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro per la grazia e giustizia. Il Ministro per la grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio dell'Ordine ed al commissario stesso. Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 31 alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del Consiglio con le modalita' previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

Versione in vigore dal 1 luglio 1967, non più in vigore dal 8 maggio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di biologo
Estremi	Legge 24 maggio 1967, n. 396
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-biologo/art-41-rinnovo-delle-elezioni-del-consiglio-dell-ordine/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it